

## Classificazione Consip Public

**APPALTO SPECIFICO PER L'ACQUISIZIONE DI AGGIORNAMENTI E SOTTOSISTEMI HARDWARE E SOFTWARE CON TECNOLOGIE EMC2 E DI SERVIZI CONNESSI, DESTINATI AL SISTEMA INFORMATIVO DELLA FISCALITÀ IN FAVORE DI SOGEI**

**ID 1596**



## **Parte Speciale**

**Articolo 1 S: Oggetto, luogo della prestazione e Responsabile del Procedimento e Direttore dell'esecuzione**

**Articolo 2 S: Durata**

**Articolo 3 S: Obblighi e adempimenti a carico dell'Impresa**

**Articolo 4 S: Proprietà delle apparecchiature e titolarità delle licenze d'uso**

**Articolo 5 S: Garanzie**

**Articolo 6 S: Subappalto**

**Articolo 7 S: Consegna, installazione, configurazione e personalizzazione**

**Articolo 8 S: Verifica di conformità**

**Articolo 9 S: Servizio di manutenzione**

**Articolo 10 S: Penali**

**Articolo 11 S: Corrispettivo**

**Articolo 12 S: Fatturazione e pagamento**

**Articolo 13 S: Risoluzione**

**Articolo 14 S: Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari**

## **Parte Generale**

**Articolo 1 G: Valore delle premesse e norme regolatrici**

**Articolo 2 G: Aumento e diminuzione - Modifiche e Varianti in aumento e in diminuzione**

**Articolo 3 G: Modalità ed esecuzione delle prestazioni contrattuali**

**Articolo 4 G: Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro**

**Articolo 5 G: Obblighi di riservatezza**

**Articolo 6 G: Brevetti industriali e diritti d'autore**

**Articolo 7 G: Utilizzo delle apparecchiature e dei prodotti software**

**Articolo 8 G: Proprietà dei prodotti**

**Articolo 9 G: Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa**

**Articolo 10 G: Oneri fiscali e spese contrattuali**

**Articolo 11 G: Cauzione**

**Articolo 12 G: Recesso**

**Articolo 13 G: Recesso per giusta causa**

**Articolo 14 G: Divieto di cessione del contratto e cessione del credito**

**Articolo 15 G: Trasparenza dei prezzi**

**Articolo 16 G: Subappalto**

**Articolo 17 G: Foro esclusivo**

**Articolo 18 G: Trattamento dei dati personali**

**Articolo 19 G: Condizione particolare di risoluzione**

**Articolo 20 G: Codice ETICO - modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. n. 231/2001**

**Articolo 21 G: Ulteriore condizione risolutiva espressa**

---

Classificazione Consip Public

Schema di Contratto per l'acquisizione di aggiornamenti e sottosistemi hardware e software con tecnologie EMC<sup>2</sup> e di servizi connessi, destinati al Sistema Informativo della Fiscalità in favore di Sogei - ID 1596

Allegato 5 - Schema di contratto - (Condizioni Generali e Condizioni Speciali)



## CONDIZIONI SPECIALI DELLO SCHEMA DI CONTRATTO

### TRA

Sogei S.p.A. - Società Generale d'Informatica -, con sede legale in Roma Via Mario Carucci n. 99 - 00143, iscritta al registro delle imprese di Roma al n. 02327910580, coincidente con il numero di codice fiscale, P.IVA 01043931003, nella persona dell'Ing. Cristiano Cannarsa, in qualità di Presidente ed Amministratore Delegato, giusta i poteri conferitigli dal Consiglio di Amministrazione in data 27/07/2012 ed elettivamente domiciliato ai fini del presente Contratto in Via Mario Carucci n. 99 - 00143 Roma (di seguito per brevità anche "Committente",

### E

la Società \_\_\_\_\_, con sede legale in \_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_, P.IVA \_\_\_\_\_, in persona del \_\_\_\_\_ e legale rappresentante Dott. \_\_\_\_\_, domiciliato per la carica presso la sede sociale, di seguito per brevità anche "Impresa",

### PREMESSO CHE

- a) l'art. 4, comma 3 bis del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, ha stabilito che "Le attività informatiche riservate allo Stato ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 414, e successivi provvedimenti di attuazione, nonché le attività di sviluppo e gestione dei sistemi informatici delle amministrazioni pubbliche, svolte attualmente dalla Consip S.p.A. ai sensi di legge e di statuto, sono trasferite, mediante operazione di scissione, alla Sogei S.p.A., che svolgerà tali attività attraverso una specifica divisione interna garantendo per cinque esercizi la prosecuzione delle attività secondo il precedente modello di relazione con il Ministero. All'acquisto dell'efficacia della suddetta operazione di scissione, le disposizioni normative che affidano a Consip S.p.A. le attività oggetto di trasferimento si intendono riferite a Sogei S.p.A.";
- b) l'art. 4, comma 3 ter del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, ha stabilito che "(...)Sogei S.p.A., sulla base di apposita convenzione disciplinante i relativi rapporti nonché i tempi e le modalità di realizzazione delle attività, si avvale di Consip S.p.A., nella sua qualità di centrale di committenza, per le acquisizioni di beni e servizi";
- c) in data 12 aprile 2013 la Sogei S.p.a. e la Consip S.p.A. hanno stipulato apposita convenzione- ai sensi del suddetto art. 4 comma 3 ter del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135- disciplinante i rapporti- nel contesto dei rispettivi ruoli - relativamente alle attività relative al

---

Classificazione Consip Public

Schema di Contratto per l'acquisizione di aggiornamenti e sottosistemi hardware e software con tecnologie EMC<sup>2</sup> e di servizi connessi, destinati al Sistema Informativo della Fiscalità in favore di Sogei - ID 1596

Allegato 5 - Schema di contratto - (Condizioni Generali e Condizioni Speciali)



processo di approvvigionamento per le acquisizioni di beni e servizi, ivi comprese le attività connesse e strumentali, che Consip, nella sua qualità di centrale di committenza svolge per Sogei.

- d) In forza di tutto quanto precede, Consip ha provveduto allo svolgimento di tutte le attività connesse all'espletamento delle procedure di acquisizione fino all'aggiudicazione definitiva delle stesse.
- e) l'Impresa è risultata aggiudicataria della procedura a tal fine indetta dalla Consip nell'interesse della Committente per la prestazione delle attività indicate nell'art. 1 S;
- f) l'Impresa ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente contratto, ha prestato la cauzione definitiva ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. 163/2006, secondo l'importo ivi indicato o il diverso importo determinato secondo le modalità fissate nel Disciplinare di gara, ed ha soddisfatto gli obblighi assicurativi richiesti; tale documentazione, anche se non materialmente allegata al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale; pertanto potrà procedere alla stipula del presente contratto;
- g) successivamente alla stipula da parte dell'Impresa, Sogei procederà alla sottoscrizione del contratto alla sottoscrizione del contratto, di cui provvederà alla gestione tecnica e amministrativa;
- h) il numero di repertorio del contratto è il seguente ....., il codice identificativo gara , CIG, è il seguente: **620990715F**;
- i) il DUVRI generico verrà integrato dalla Committente con il DUVRI specifico prima dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali;
- j) Il contratto si compone di due parti "Condizioni generali del contratto" e "Condizioni speciali del contratto". Le Condizioni generali si applicano nell'ambito di tutti gli accordi tra la Committente e le Imprese e gli articoli che ne fanno parte recano, accanto al numero dell'articolo, la lettera "G". Le Condizioni speciali si applicano in funzione della disciplina propria rispetto all'oggetto contrattuale e i relativi articoli sono contraddistinti dalla lettera "S" .
- k) In caso di discordanza tra quanto previsto nelle presenti Condizioni Speciali del Contratto e quanto contenuto nelle Condizioni Generali del Contratto, prevarranno le previsioni contenute nelle presenti Condizioni Speciali del Contratto.
- l) l'Impresa dichiara che quanto risulta dal presente contratto e dai suoi allegati (Allegato "I" - Dichiarazione d'offerta; Allegato "II" - Capitolato Tecnico, parte I e parte II; Allegato "III" Modalità di trasmissione delle fatture; definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni e consente di acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse;
- m) Tutto ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate:

#### **SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

---

Classificazione Consip Public

Schema di Contratto per l'acquisizione di aggiornamenti e sottosistemi hardware e software con tecnologie EMC<sup>2</sup> e di servizi connessi, destinati al Sistema Informativo della Fiscalità in favore di Sogei - ID 1596

Allegato 5 - Schema di contratto - (Condizioni Generali e Condizioni Speciali)



## ARTICOLO 1 S

### OGGETTO, LUOGO DELLA PRESTAZIONE E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E DIRETTORE DELL'ESECUZIONE

1. La Committente, nell'interesse proprio, affida all'Impresa, che accetta, la fornitura dei prodotti base ed opzionali nonché la prestazione dei servizi connessi di seguito indicati, da eseguirsi conformemente alle prescrizioni contenute negli Allegati al presente Contratto e in base alle condizioni e termini previsti nel presente contratto.
2. Costituiscono **prodotti base**, meglio descritti nel Capitolato Tecnico:
  - a) Upgrade DataDomain DD580 EMC<sup>2</sup> - Laboratorio;
  - b) Upgrade DataDomain DD860 EMC<sup>2</sup> - Produzione e sito Recovery;
  - c) Upgrade Vplex EMC<sup>2</sup> - Laboratorio;
  - d) Upgrade VPLEX EMC<sup>2</sup> - Produzione;
  - e) Upgrade VMax-SE EMC<sup>2</sup> - Laboratorio;
  - f) Upgrade PPVE PowerPath;
  - g) Acquisizione Avamar EMC<sup>2</sup>;
  - h) Acquisizione servizio di manutenzione ATMOS;
3. Costituiscono **prodotti opzionali**, il cui acquisto risulta eventuale e non vincolante per Sogei, come meglio descritti nel Capitolato Tecnico:
  - a) RP Appliances per VPLEX (per opzione Metropoint);
  - b) RecoverPoint CRR per VPLEX (per opzione Metropoint) per 1TB;
  - c) RecoverPoint CRR per VPLEX (per opzione Metropoint) per blocchi da 100TB;
  - d) RecoverPoint CDP per VPLEX - per 1TB;
  - e) RecoverPoint CDP per VPLEX - per blocchi da 100TB;
  - f) Licenza DPA per AVAMAR;
  - g) Licenza DataDomain WORM (SW per singolo sistema DD7200);
  - h) Acquisizione Licenza CTERA FSS.
4. Costituiscono **servizi connessi** alla fornitura (sia per le componenti base, sia per le componenti opzionali), secondo le modalità descritte nel Capitolato Tecnico:
  - a) messa a disposizione di strutture di coordinamento e pianificazione degli interventi di aggiornamento e installazione, strutture di assistenza tecnica e magazzini parti di ricambio;
  - b) servizi di preinstallazione, consegna, installazione, configurazione e attivazione degli apparati forniti;
  - c) erogazione dei servizi di manutenzione ("premium" o "co-termine") nel corso della durata contrattuale. In particolare, il servizio di manutenzione di tipo "premium" avrà una durata di n. 36 mesi a decorrere dalla "Data di accettazione della fornitura" di cui all'articolo 8S "*Verifica di conformità*" con riferimento alle componenti base di cui al precedente comma 2. Per le componenti opzionali è previsto il servizio di manutenzione "co-termine", che terminerà in maniera allineata con la scadenza contrattuale di cui al successivo art. 2S, comma 1. Il servizio di manutenzione ATMOS CE EMC<sup>2</sup> GEN3-FLEX-180 sarà erogato per un

---

Classificazione Consip Public

Schema di Contratto per l'acquisizione di aggiornamenti e sottosistemi hardware e software con tecnologie EMC<sup>2</sup> e di servizi connessi, destinati al Sistema Informativo della Fiscalità in favore di Sogei - ID 1596

Allegato 5 - Schema di contratto - (Condizioni Generali e Condizioni Speciali)



periodo di n. 24 mesi, ferma la scadenza contrattuale di cui all'art. 35, comma 1. Si precisa che, in ogni caso, saranno corrisposti i canoni relativi all'effettivo periodo di erogazione del servizio.

3. Le apparecchiature e i prodotti di cui ai precedenti commi 2 e 3, dovranno essere corredate dalla relativa documentazione tecnica e d'uso, redatta in lingua italiana.
4. Le apparecchiature e i prodotti oggetto della fornitura dovranno essere conformi, salvo espressa autorizzazione della Committente alla variazione, alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nel Capitolato Tecnico, e nella relativa documentazione tecnica e d'uso.
5. I servizi oggetto del presente contratto dovranno essere erogati secondo le modalità descritte nel Capitolato Tecnico.
6. I prodotti dovranno essere consegnati presso la sede principale della Committente, sita in Roma via Mario Carucci 99, con accesso da via Mario Carucci 125 - varco consegna merci- o altra diversa sede della Committente indicata in Capitolato Tecnico. Al fine di individuare esattamente il luogo di consegna, l'impresa, prima della stessa, si impegna a contattare il seguente indirizzo email: [gestioneserviziusiliari@sogei.it](mailto:gestioneserviziusiliari@sogei.it).
7. Salvo diversa indicazione della Committente ovvero diverso termine indicato in sede di Capitolato Tecnico, almeno 5 (cinque) giorni solari prima dell'inizio delle attività di consegna, il Fornitore dovrà mettere a disposizione della Committente un elenco contenente i dati identificativi dei beni e che dovrà essere inviato a:  
- casella postale [asset@sogei.it](mailto:asset@sogei.it), oltre a [consegne\\_hw@sogei.it](mailto:consegne_hw@sogei.it). Di seguito si riporta il tracciato record, a cui il Fornitore dovrà attenersi per la consegna/invio dei dati:

Repertorio Contratto	Tipologia	Costruttore	Modello	Matricola

- casella postale [asset\\_sw@sogei.it](mailto:asset_sw@sogei.it). Il Fornitore dovrà inviare ogni informazione necessaria al fine di permettere l'identificazione del prodotto e la conseguente possibilità di utilizzarlo. A mero titolo esemplificativo e non esaustivo l'impresa si impegna a comunicare: il link da cui scaricare la licenza d'uso del prodotto, la chiave di accesso che consenta l'utilizzo della licenza stessa, nonché la disponibilità delle nuove versioni del prodotto.

8. La merce dovrà essere corredata dalla relativa documentazione e manualistica, nonché da tutta la documentazione tecnica necessaria per il corretto utilizzo.
9. Tutte le consegne di cui ai commi che precedono, dovranno risultare da appositi documenti che dovranno riportare quanto segue: i) la ragione sociale del Fornitore; ii) l'indicazione del numero di repertorio del contratto; iii) la descrizione dettagliata dei prodotti oggetto della consegna, con i relativi quantitativi; iv) la data di effettiva consegna; v) il nominativo dell'eventuale incaricato del trasporto, nonché i riferimenti dell'automezzo (marca tipo e targa)



- necessari per consentire l'accesso dell'automezzo stesso alle sedi della Committente. A tale documentazione dovrà essere allegata la relativa documentazione amministrativa.
10. Nel caso in cui il Fornitore consegnasse della merce senza aver preventivamente preso accordi con l'ufficio preposto alla ricezione con almeno 48 ore di anticipo rispetto al momento della consegna, la Committente si riserva la facoltà di non prendere in carico la merce in arrivo.
  11. Il timbro di ricevuta, da parte dell'addetto della Committente alla ricezione, sulla documentazione di cui al comma 9, vale esclusivamente come avviso di ricezione del/i relativo/i collo/i della merce oggetto di fornitura, essendo la sua accettazione definitiva subordinata all'esito positivo della verifica di conformità.
  12. All'atto della stipula, il Fornitore consegnerà alla Committente, ai fini della sua contestuale approvazione, il Calendario operativo contenente una proposta relativa ai termini per l'installazione e l'attivazione della fornitura e la verifica di conformità, nel rispetto di quanto previsto nel Capitolato Tecnico e nel presente Contratto. In caso di mancato accordo sulle tempistiche del Calendario Operativo, il Fornitore dovrà tempestivamente provvedere alla riformulazione del Calendario Operativo entro il termine all'uopo assegnato dalla Committente, pena l'applicazione delle relative penali. I termini previsti nel Calendario Operativo approvato dalla Committente devono intendersi inderogabili.
  13. Qualora, a seguito di successive verifiche, la Committente rilevasse che il Fornitore abbia consegnato dei beni non conformi ai quantitativi e/o alle caratteristiche tecniche e qualitative indicate nel contratto, la Committente si riserva la facoltà di respingere la merce in consegna senza alcun addebito per la stessa.
  14. La consegna della merce dovrà essere effettuata nei giorni feriali dalle ore 8.30 alle 16.00 (lun-ven), escluso il sabato, salvo diversa indicazione.
  15. E' designato quale Responsabile del procedimento, ai sensi del combinato disposto dell'art. 10 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e del D.P.R. 5 ottobre 2010 n.207 il Dott. \_\_\_\_\_.
- È designato Direttore dell'esecuzione, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 300 e seguenti del D.P.R. 5 ottobre 2010 n.207 e al D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i, il Dott. \_\_\_\_\_.
16. L'Impresa comunicherà alla Committente, entro 5 cinque giorni dalla data di stipula del contratto, il nominativo del Responsabile della Fornitura, il quale assume il ruolo di referente per tutte le attività previste dal presente Contratto.

## ARTICOLO 2 S

### DURATA

- 1) Il presente contratto spiega i suoi effetti dalla data della sua sottoscrizione ed avrà termine allo spirare di 36 (trentasei) mesi decorrenti dalla "Data di accettazione della Fornitura" dei prodotti base di cui all'art. 1S, comma 2.



- 2) Ferma la scadenza contrattuale di cui al precedente comma, le componenti opzionali di cui all' art. 15, comma 3 e servizi connessi, potranno essere acquistate, qualora necessarie, durante l'intera durata contrattuale, a totale discrezione di Sogei S.p.A. secondo le esigenze e nelle quantità coerenti con il relativo fabbisogno.
- 3) Il servizio di manutenzione ATMOS CE EMC<sup>2</sup> GEN3-FLEX-180 sarà erogato per un periodo di 24 mesi ferma la scadenza contrattuale di cui al comma 1.
- 4) L'avvio dell'esecuzione delle attività avverrà contestualmente alla stipula ovvero nel rispetto dei termini di cui agli artt. 302 e 153 comma 2 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207 Resta salvo quanto previsto dagli artt. 308 e 159 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207. 2. La Committente si riserva di redigere apposito verbale di avvio dell'esecuzione del contratto in contraddittorio con il Fornitore.
- 5) Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, la Committente si riserva di sospendere le stesse, indicando le ragioni e l'imputabilità delle medesime. In caso di sospensione si applicano le disposizioni previste dagli art. 308, 159 e 160 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207.

### **ARTICOLO 3 S**

#### **OBBLIGHI E ADEMPIMENTI A CARICO DELL'IMPRESA**

- 1) Sono a carico dell'Impresa, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri e rischi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all'integrale espletamento dell'oggetto contrattuale, ivi compresi, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo anche quelli relativi:
- a) all'imballaggio delle apparecchiature hardware e dei prodotti software, eseguito con i materiali necessari, conforme alla norme in vigore, a seconda della loro natura;
  - b) al trasporto, al disimballo ed alla collocazione delle apparecchiature hardware e dei prodotti software nei locali della Committente;
  - c) all'apposizione sulle apparecchiature hardware delle "targhette identificative";
  - d) alle eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione della fornitura e dei servizi connessi, nonché ai connessi oneri assicurativi;
  - e) allo sgombero e all'asporto, a lavoro ultimato, delle attrezzature e dei materiali residui, ivi compresi quelli di imballaggio, in conformità alle norme vigenti in materia di smaltimento dei rifiuti. La rimozione dei residui, dovrà risultare da apposita nota sottoscritta da un incaricato dell'Impresa e da un incaricato della Committente. A tal fine l'Impresa dichiara espressamente, ai sensi e per gli effetti della vigente normativa, che tali residui sono stati da essa prodotti.
- 2) L'Impresa si obbliga ad eseguire le prestazioni tutte oggetto del presente contratto a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le



modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel Capitolato Tecnico, nonché nel presente contratto e nei suoi allegati.

3) L'Impresa si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate nel corso di durata del presente contratto. Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall'osservanza delle predette norme e prescrizioni, resteranno ad esclusivo carico dell'Impresa, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre.

4) L'Impresa non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tal titolo, nei confronti della Committente.

5) Le apparecchiature hardware ed i prodotti software oggetto della fornitura dovranno essere conformi, salva espressa autorizzazione della Committente alle eventuali variazioni, alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nel Capitolato Tecnico e nella relativa documentazione tecnica e d'uso.

6) L'Impresa si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne la Committente da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie vigenti.

7) L'Impresa si obbliga a consentire alla Committente di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente contratto, impegnandosi ora per allora a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

8) L'Impresa si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dalla Committente, nonché a dare immediata comunicazione a quest'ultima di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione del contratto.

9) In caso di inadempimento da parte dell'Impresa degli obblighi di cui ai precedenti commi, la Committente, fermo il diritto al risarcimento del danno, ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.

## **ARTICOLO 4 S**

### **PROPRIETÀ DELLE APPARECCHIATURE E TITOLARITÀ DELLE LICENZE D'USO**

1) La Committente acquisisce la piena proprietà delle apparecchiature di cui all'art. 1S, commi 2 e 3, a partire dalla "Data di Accettazione della Fornitura" di cui all'art. 8 S "Verifica di conformità"; prima di tale data tutti i rischi relativi alle apparecchiature saranno a carico dell'Impresa anche nell'ipotesi di detenzione della stessa da parte della Committente.

2) Le licenze d'uso dei prodotti software indicate all'art. 1 S, commi 2 e 3, nonché la proprietà della relativa documentazione, sono concesse alla Committente in modo perpetuo, non esclusivo e trasferibile ai sensi dell'articolo 6 della direttiva 19 dicembre 2003; la Committente ne sarà titolare a partire dalla "Data di



accettazione della fornitura”. Prima di tale data tutti i rischi saranno a carico dell’Impresa anche nell’ipotesi di detenzione dello stesso da parte della Committente; le licenze, pertanto, dovranno prevedere espressamente la facoltà di utilizzo dei prodotti software, nonché delle relative versioni correttive, da parte del personale della Committente e di terzi da queste autorizzati.

## ARTICOLO 5 S

### GARANZIE

- 1) L’Impresa garantisce la piena proprietà delle apparecchiature, dei componenti materiali utilizzati per l’installazione, nonché la titolarità delle licenze d’uso dei programmi software forniti, e dichiara che tali suoi diritti sono liberi da vincoli o diritti a favore di terzi.
- 2) L’Impresa garantisce espressamente che le apparecchiature, i materiali ed i supporti sui quali sono caricati i programmi sono esenti da vizi dovuti a progettazione o ad errata esecuzione o a deficienze dei materiali impiegati, che ne diminuiscano il valore e/o che li rendano inidonei, anche solo parzialmente, all’uso cui sono destinati.
- 3) L’Impresa garantisce che i programmi sono esenti da vizi o difetti di funzionamento da essa conosciuti e/o conoscibili e che gli stessi sono conformi alle specifiche definite nel Capitolato Tecnico e nei relativi manuali d’uso. L’Impresa garantisce, altresì, che i programmi sono esenti da virus, essendo state adottate a tal fine tutte le opportune cautele.
- 4) Le suddette garanzie sono prestate in proprio dall’Impresa anche per il fatto del terzo, intendendo la Committente restare estranea ai rapporti tra l’Impresa e le ditte fornitrici dei vari materiali componenti la fornitura.
- 5) Le Parti convengono che i termini di cui agli articoli 1495, 1511 e 1667 c.c. decorreranno dalla “Data di accettazione della Fornitura” di cui al successivo articolo 8 S “Verifica di conformità”.
- 6) Il termine per la denuncia dei vizi non riconoscibili viene convenuto in 6 (sei) mesi dalla scoperta.
- 7) In caso di inadempienza da parte dell’Impresa alle obbligazioni di cui ai precedenti comma, la Committente, fermo restando il risarcimento di tutti i danni, avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto ai sensi dell’art. 14 S “Risoluzione” in seguito riportato, nonché dell’art. 1456 c.c..

## ARTICOLO 6 S

### SUBAPPALTO

*< se il subappalto è previsto, inserire successivi comma 1 e 2 ....>*



- 1) L'Impresa, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta e conformemente a quanto stabilito nelle Condizioni Generali, affida in subappalto, in misura non superiore al 30% dell'importo contrattuale, l'esecuzione delle seguenti prestazioni:

\_\_\_\_\_.

Si rinvia alle Condizioni Generali per le modalità e gli obblighi connessi all'affidamento in subappalto delle prestazioni sopra riportate.

*< ... ovvero, in alternativa, se il subappalto non è previsto, inserire il successivo comma 1 >*

- 2) L'Impresa, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, non intende affidare in subappalto l'esecuzione di alcuna attività oggetto delle prestazioni contrattuali.

## ARTICOLO 7 S

### CONSEGNA, INSTALLAZIONE E ATTIVAZIONE

- 1) La consegna della fornitura oggetto del presente contratto, nelle modalità previste nel Capitolato Tecnico, dovrà essere eseguita dall'Impresa entro il termine di 30 (trenta) giorni solari decorrenti dalla data di stipula del presente contratto. Si precisa che la consegna della fornitura si intende comprensiva di ogni relativo onere e spesa.
- 2) Successivamente all'avvenuta consegna, l'Impresa dovrà terminare il processo di installazione e attivazione di tutti i prodotti, nonché renderli operativi secondo le modalità espresse in sede di Capitolato Tecnico.
- 3) Ultimate le operazioni di installazione e attivazione, l'Impresa dovrà consegnare alla Committente un "Verbale di Installazione" recante le seguenti indicazioni: tipo, modello e numero seriale delle versioni dei prodotti software installati, nonché la dichiarazione di rispondenza dei prodotti software forniti alle specifiche di cui al Capitolato Tecnico e le articolazioni delle prove proposte per la Verifica di conformità.

## ARTICOLO 8 S

### VERIFICA DI CONFORMITÀ

- 1) Entro il termine di 20 (venti) giorni decorrente dalla data ultima di attivazione delle componenti hardware e software, di cui all'art. 1 S "Oggetto, luogo della prestazione, Responsabile del Procedimento e Direttore dell'Esecuzione", comma 2 nonché di cui al comma 3, qualora Sogei proceda al relativo acquisto, saranno sottoposte a Verifica di conformità da parte della Committente.
- 2) L'Impresa prende atto e accetta che la Verifica di conformità può comprendere anche prove diverse indicate dalla Committente.
- 3) La verifica di conformità verrà effettuata ai sensi dell'art. 314 del DPR 207/2010, a seconda della complessità dell'oggetto contrattuale e verrà avviata:



- con riferimento alla fornitura di cui all'art. 1S, comma 2 entro il termine di 20 (venti) giorni con decorrenza dal "Verbale di Installazione", ai sensi e per gli effetti dell'art. 313 del DPR 207/2010. Resta inteso che tale modalità di verifica troverà applicazione anche con riferimento alla fornitura di cui all'art. 1S, comma 3, in caso di acquisto da parte di Sogei;
  - con riferimento ai servizi di cui all'art. 1S, comma 4, lett. c) entro il termine di 20 (venti) giorni del mese successivo al trimestre di riferimento;
4. Delle operazioni di Verifica di conformità verrà redatto apposito processo verbale. La Verifica di conformità si intende positivamente superata solo in caso le prestazioni contrattuali siano state eseguite a regola d'arte sotto il profilo tecnico e funzionale, in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni espresse nel Capitolato tecnico.
  4. La Committente rilascerà il certificato di verifica di conformità qualora risulti che il fornitore ha regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali nel rispetto di quanto previsto dall'art.322, 323 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207.
  5. Nel caso di esito positivo della verifica di conformità la data del verbale verrà considerata quale "Data di Accettazione della Fornitura" con riferimento alla fornitura di cui all'art. 1S, comma 2 nonché di cui all'art. 1S, comma 3, qualora Sogei proceda al relativo acquisto, ovvero "Data di accettazione del Servizio" con riferimento ai servizi di cui all'art. 1S, comma 4, lett. c), da parte della Committente.
  6. Nel caso di esito negativo della verifica di conformità, l'Impresa dovrà eliminare i vizi accertati entro il termine massimo che sarà concesso dalla Committente in sede di verbale verifica di conformità, fatto salvo quanto previsto nei prescritti livelli di servizio. In tale ipotesi la verifica di conformità verrà ripetuta, ferma l'applicazione delle penali relative di cui al successivo art. 11 S "Penali". Tutti gli oneri che la Committente dovrà sostenere saranno posti a carico dell'Impresa.
  7. Nell'ipotesi in cui anche la seconda verifica di conformità dia esito negativo, la Committente, ferma restando l'applicazione delle penali, avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto ai sensi dell'art. 13 S "Risoluzione", nonché dell'art. 1456 c.c..
  8. In sede di verifica di conformità, l'Impresa si impegna a fornire alla Committente tutta la documentazione tecnica ed i dati necessari al fine di consentire alla medesima di provvedere direttamente o tramite terzi alla manutenzione delle apparecchiature.
  9. L'impresa, in sede di verifica di conformità, si impegna, altresì, a fornire alla Committente tutte le informazioni di dettaglio sui beni necessarie per la presa in carico del bene da parte della Committente.
  10. La Committente nel caso di particolari caratteristiche dell'oggetto contrattuale che non consentono la verifica di conformità per la totalità delle prestazioni contrattuali, si riserva la possibilità di effettuare controlli a campione o in forma semplificata con modalità comunque idonee a garantire la verifica dell'esecuzione contrattuale.



11. Tutti gli oneri derivanti dalla verifica di conformità si intendono a carico dell'Impresa.
12. Il soggetto incaricato, a seguito dell'intervenuta ultimazione dei servizi/forniture si impegna a rilasciare il certificato attestante l'avvenuta ultimazione delle prestazioni.
13. Su richiesta dell'Impresa, la Committente emetterà il certificato di esecuzione prestazioni delle forniture (CEF), coerentemente al modello predisposto dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (già Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture). Il certificato verrà emesso solo a seguito della verifica dell'avvenuta consegna della fornitura dei beni oggetto dell'appalto e della conseguente verifica di conformità della fornitura predetta, nel rispetto delle prescrizioni contrattuali e della normativa vigente.
14. Su richiesta dell'Impresa, la Committente emetterà il certificato di esecuzione prestazioni dei servizi (CES), coerentemente al modello predisposto dall'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici (ora A.N.A.C.). Il certificato verrà emesso solo a seguito della verifica di conformità delle prestazioni rese, nel rispetto delle prescrizioni contrattuali e della normativa vigente.

## **ARTICOLO 9 S**

### **SERVIZIO DI MANUTENZIONE**

- 1) L'Impresa si obbliga a prestare il servizio di manutenzione "premium" sulle componenti base per un periodo di 36 (trentasei) mesi decorrenti dalla "Data di Accettazione della Fornitura" di cui all'articolo 8 S "Verifica di conformità".
- 2) Con riferimento alle componenti opzionali, in caso di eventuale acquisto da parte di Sogei S.p.A., l'Impresa si obbliga a prestare il servizio di manutenzione "co-termine" che terminerà in maniera allineata con la scadenza contrattuale di cui al precedente art. 2S, comma 1.
  - d) Il servizio di manutenzione ATMOS CE EMC2 GEN3-FLEX-180 sarà erogato per un periodo di n. 24 mesi, ferma la scadenza contrattuale di cui all'art. 2S, comma 1; in ogni caso, saranno corrisposti i canoni relativi all'effettivo periodo di erogazione del servizio.
- 3) Il servizio di manutenzione, che dovrà essere prestato con le modalità indicate nel presente articolo e nel Capitolato Tecnico, comprende tutti gli oneri necessari per la perfetta e puntuale esecuzione del servizio stesso, nonché ogni altro onere per mantenere e/o riportare le apparecchiature hardware e i prodotti software in stato di funzionamento coerente con la documentazione, nonché le modifiche tecniche atte ad elevare il grado d'affidabilità, a migliorarne il funzionamento ed aumentarne la sicurezza.
- 4) La manutenzione comprende, altresì, ogni prestazione atta all'eliminazione dei malfunzionamenti come meglio descritto dal Capitolato Tecnico.



- 5) Si precisa che, relativamente al software, il servizio di manutenzione comprende, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
  - invio delle migliorie (correzioni, aggiornamenti e miglioramenti) dei Prodotti e relativa documentazione;
  - invio delle riparazioni e aggiornamenti che l'Impresa mette a disposizione dei propri clienti;
  - consegna di ogni nuovo update dei Prodotti; peraltro, la Committente avrà facoltà di utilizzare le nuove versioni e/o di continuare ad usare le precedenti. Per update si intende sia nuove release che nuove versioni dei Prodotti.
- 6) In ogni caso, il servizio di manutenzione sarà prestato secondo i termini e gli orari indicati nel Capitolato tecnico.
- 7) Le parti di ricambio - che dovranno essere identiche alle parti sostituite - verranno fornite dalla Impresa senza alcun onere aggiuntivo per la Committente; le parti sostituite verranno ritirate dalla Impresa stessa che ne acquisisce la proprietà. Le parti fornite - salvo diverso accordo - dovranno essere nuove restando impegnata l'Impresa a quanto previsto in termini di garanzia al precedente articolo 5 S "Garanzie".
- 8) L'Impresa, previo accordo con la Committente, potrà apportare le modifiche ed i miglioramenti tecnici ritenuti opportuni al fine di elevare il grado di affidabilità delle apparecchiature e/o di semplificare la manutenzione provvedendo a proprie spese alle relative installazioni.
- 9) Ove l'eliminazione del malfunzionamento comporti il trasferimento delle apparecchiature in luogo diverso dai locali della Committente, l'Impresa, previa comunicazione alla Committente, dovrà provvedere alla sostituzione delle apparecchiature stesse con altre aventi le medesime caratteristiche tecniche e funzionali, ferma restando l'applicazione delle penali di cui al successivo articolo 11 S "Penali", sino al momento della sostituzione delle apparecchiature. L'Impresa dovrà adoperarsi, per quanto possibile, al recupero degli archivi presenti sulle apparecchiature da sostituire.
- 10) Il ritiro delle apparecchiature da sostituire e di quelle fornite in loro sostituzione, nonché la consegna delle apparecchiature in sostituzione e di quelle ripristinate dovranno essere effettuati a cura e spese dell'Impresa con le modalità e nei termini che verranno concordati con la Committente.
- 11) Per ogni intervento di manutenzione dovrà essere redatta da un incaricato della Committente e da un incaricato della Impresa una apposita nota di ripristino ("report"), in formato cartaceo od elettronico, nella quale dovranno essere registrati l'ora della chiamata e quella dell'avvenuto ripristino, nonché le prestazioni effettuate.
- 12) Qualora il fermo o il malfunzionamento di una apparecchiatura comporti il mancato utilizzo di altre apparecchiature funzionalmente collegate, la Committente procederà all'applicazione delle penali, anche per tali altre apparecchiature.



## ARTICOLO 10 S

### PENALI

- 1) Per ogni giorno di ritardo rispetto al termine assegnato dalla Committente, in caso di ripresentazione del Calendario Operativo a seguito di mancato accordo in sede di stipula, la Committente applicherà una penale pari all'0,3‰ (zerovirgolate per mille) del corrispettivo contrattuale di cui all'art. 11S, comma 1.
- 2) Per ogni giorno di ritardo rispetto al termine di consegna delle componenti base, ed eventualmente opzionali, di cui al precedente articolo 7 S "Consegna, installazione, configurazione e personalizzazione" la Committente applicherà all'Impresa una penale pari all'1‰ = (uno per mille) del corrispettivo contrattuale di cui all'art. 11S, comma 1. La medesima penale si applica per ogni giorno di ritardo sia se imputabile a terzi cui l'Impresa abbia affidato il trasporto e sia rispetto al termine di installazione, configurazione e attivazione.
- 3) Resta convenuto che l'Impresa s'intende in ritardo anche nel caso in cui fornisca apparecchiature hardware e prodotti software non conformi alle prescrizioni contenute nel Capitolato Tecnico.
- 4) Per ogni di ritardo rispetto al termine stabilito per rendere operative le sedi di assistenza e/o i magazzini come previsto dal Capitolato Tecnico, la Sogei applicherà una penale pari all'0,1‰ = (zerovirgolaunopermille) del corrispettivo contrattuale di cui all'art. 11S, comma 1.
- 5) Per ogni giorno di ritardo rispetto al termine stabilito per rendere operativo il sistema SIGMA, di cui al Capitolato Tecnico (par. 3.5), Sogei applicherà una penale pari allo 0,2‰ = (zerovirgoladue per mille) del corrispettivo contrattuale di cui all'art. 11S, comma 1.
- 6) Qualora la Verifica di conformità non si concluda positivamente entro il termine prescritto dall'art. 8S "Verifica di conformità", per ogni giorno di ritardo ulteriore Sogei applicherà una penale pari all'1‰ (=unopermille) del corrispettivo contrattuale di cui all'art. 11S, comma 1.
- 7) Nell'ipotesi in cui, nell'ambito del servizio di manutenzione dei prodotti hardware e software, di cui al precedente art. 1S, commi 2 e 3 si verifichi un ritardo rispetto ai termini per la presa in carico, la Committente applicherà all'Impresa una penale pari allo 0,2‰ (=zerovirgoladue per mille) del corrispettivo contrattuale di cui all'art. 11S, comma 1 per ogni giorno lavorativo di ritardo.
- 8) Nell'ipotesi in cui, nell'ambito del servizio di manutenzione dei prodotti hardware e software, di cui al precedente art. 1S, commi 2 e 3, si verifichi un ritardo rispetto ai termini per il ripristino, la Committente applicherà all'Impresa una penale pari allo 0,05‰ (=zerovirgozerocinque per mille) del corrispettivo contrattuale di cui all'art. 11S, comma 1 per ogni giorno lavorativo di ritardo.
- 9) Nell'ipotesi in cui, nell'ambito del servizio di manutenzione dei prodotti hardware e software di cui al precedente art art. 1S, commi 2 e 3, , si verifichi un ritardo rispetto ai termini stabiliti nel Capitolato Tecnico la Committente applicherà



all'Impresa una penale pari all'1‰ (=uno per mille) del corrispettivo contrattuale di cui all'art. 115, comma 1 per ogni giorno lavorativo di ritardo.

- 10) Ove i ritardi previsti dal presente articolo superino, anche in un solo caso, i 30 (trenta) giorni ovvero le 100 (cento) ore lavorative, la Sogei avrà, comunque, il diritto di risolvere totalmente o parzialmente il contratto in danno dell'Impresa stessa.
- 11) L'impresa prende atto che l'applicazione delle penali previste dal contratto non preclude il diritto di Sogei a richiedere il risarcimento del danno ulteriore.
- 12) Le penali verranno applicate previa contestazione dell'addebito e valutazione delle deduzioni addotte dalla Impresa e da questa comunicate alla Committente nel termine massimo di giorni 5 (cinque) solari dalla stessa contestazione. Nel caso di inadempienze di cui all'art. 5 G "Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro", resta salvo il diverso termine indicato.
- 13) L'Impresa prende atto ed accetta che la Committente si riserva di applicare le penali di cui ai precedenti comma anche durante gli eventuali periodi di sperimentazione delle applicazioni, così come specificato nel Capitolato tecnico.
- 14) Ferma restando l'applicazione delle penali previste nei precedenti commi, la Committente si riserva di richiedere il maggior danno, sulla base di quanto disposto all'articolo 1382 cod. civ., nonché la risoluzione del presente contratto nell'ipotesi di grave e reiterato inadempimento.
- 15) Fatto salvo quanto previsto ai precedenti commi, l'Impresa si impegna espressamente a rifondere alla Committente l'ammontare di eventuali oneri che l'Amministrazione dovesse applicare - anche per causali diverse da quelle di cui al presente articolo - a seguito di fatti che siano ascrivibili a responsabilità della Impresa stessa.
- 16) La Committente, per i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo, potrà, a sua insindacabile scelta, avvalersi della cauzione di cui all'articolo 11 G, senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario, ovvero compensare il credito con quanto dovuto all'Impresa a qualsiasi titolo.
- 17) Qualora l'importo complessivo delle penali inflitte all'Impresa raggiunga la somma complessiva pari al 10% del corrispettivo globale di cui al successivo art. 11 S "Corrispettivo", comma 1, la Committente ha facoltà, in qualunque tempo, di risolvere di diritto il presente contratto con le modalità nello stesso espresse, oltre il risarcimento di tutti i danni.

## ARTICOLO 11 S

### CORRISPETTIVO

- 1) Il corrispettivo contrattuale globale, calcolato sulla base dei corrispettivi unitari per le componenti base, le componenti opzionali nonché dei servizi connessi riportati nella dichiarazione d'offerta, omnicomprensivo fisso e invariabile, per l'esecuzione dell'oggetto contrattuale è pari a complessivi € \_\_\_\_\_=



(\_\_\_\_\_), comprensivo dei costi relativi alla sicurezza pari ad € \_\_\_\_\_, \_\_\_\_ = (\_\_\_\_\_/\_\_\_\_). In particolare, il suddetto importo è suddiviso come di seguito:

- a) Il corrispettivo per la fornitura in acquisto delle componenti base ed opzionali di cui all'art. 1S, commi 2 e 3, nonché per l'erogazione dei servizi connessi di cui all'art. 1S, comma 4, lettere a) e b) è pari a € \_\_\_\_\_ = (\_\_\_\_\_);
  - b) Il corrispettivo per il servizio di manutenzione relativo alle componenti base ed opzionali di cui all'art. 1 S, comma 1, lettera c) è pari a \_\_\_\_\_ = (\_\_\_\_\_). Si precisa che per l'intera fornitura, sia base che opzionale, è previsto il servizio di manutenzione a canone per un periodo di 36 mesi o "co termine". E' previsto, invece, un periodo di 24 mesi per la sola manutenzione ATMOS CE EMC2 GEN3-FLEX-180, ferma la scadenza contrattuale di cui all'art. 2S, comma 1. Rispetto a tale ultima ipotesi si precisa che, in ogni caso, saranno corrisposti i canoni relativi all'effettivo periodo di erogazione del servizio
  - c) Gli oneri di sicurezza per rischi interferenziali sono pari ad euro zero.
- 2) I predetti corrispettivi contrattuali si riferiscono all'esecuzione della fornitura e dei servizi connessi a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali.
- 3) Tutti gli obblighi ed oneri derivanti all'Impresa dall'esecuzione del contratto e dall'osservanza di leggi, capitolati e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, ivi compresa la Committente, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.
- 4) Il corrispettivo contrattuale è accettato dall'Impresa in base ai propri calcoli alle proprie indagini, alle proprie stime, a tutto suo rischio, ed è pertanto invariabile ed indipendente da qualsiasi imprevisto o eventualità.
- 5) L'Impresa non potrà vantare diritto ad altri compensi ovvero ad adeguamenti o aumenti del corrispettivo contrattuale, ad eccezione di quanto previsto dall'art. 115 del D.Lgs. 163/2006 per i contratti ad esecuzione periodica e continuativa e secondo quanto specificato nel seguente comma.
- 6) I corrispettivi dovuti all'Impresa sono oggetto di revisione ai sensi dell'art. 115 del D.Lgs. 163/2006 sulla base di un'istruttoria condotta in considerazione dei dati di cui all'art. 7, comma 4, lett. c) del D.Lgs. 163/2006 o, in mancanza, in ragione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo.
- 7) Tutti gli importi devono intendersi al netto dell'IVA.

## ARTICOLO 12 S

### FATTURAZIONE E PAGAMENTO

1. Ai fini del pagamento del corrispettivo contrattuale di cui al precedente articolo 11 S "Corrispettivo", comma 1, l'Impresa potrà emettere fattura :

---

Classificazione Consip Public

Schema di Contratto per l'acquisizione di aggiornamenti e sottosistemi hardware e software con tecnologie EMC<sup>2</sup> e di servizi connessi, destinati al Sistema Informativo della Fiscalità in favore di Sogei - ID 1596

Allegato 5 - Schema di contratto - (Condizioni Generali e Condizioni Speciali)



- a) con riferimento alla fornitura di cui all'art. 1S comma 2 nonché di cui all'art. 1S comma 3, in caso di acquisto da parte di Sogei, l'Impresa potrà emettere fattura a decorrere dalla relativa "Data di accettazione della fornitura" di cui all'art. 8S;
- b) con riferimento ai servizi di manutenzione di cui all'art. 1S, comma 4, lett. c) l'Impresa dovrà emettere fatture in rate trimestrali posticipate a decorrere dalla "Data di accettazione del servizio" di cui all'art. 8S.
2. L'importo corrisposto per ciascuna fattura sarà pari al 99,50 % dell'imponibile indicato nella stessa. Il restante 0,5 % verrà liquidato solo al termine del contratto, dopo l'approvazione da parte della Committente della verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.
3. *< nel caso di RTI con fatturazione proquota riportare la seguente dicitura* In caso di RTI con fatturazione proquota ciascuna impresa si impegna ad indicare in fattura i dati sopra riportati >  
*< nel caso di RTI con fatturazione in capo alla sola mandataria riportare la seguente dicitura* In caso di RTI con fatturazione in capo alla mandataria la stessa si impegna a riportare i dati sopra riportati unitamente all'importo che verrà liquidato alle mandanti >  
*< nel caso di subappalto riportare la seguente dicitura* La fattura dovrà riportare i dati sopra riportati anche per la/le Imprese subappaltatrici unitamente all'importo, al netto dell'IVA, che verrà liquidato al subappaltatore>
4. Ai fini del pagamento del corrispettivo e comunque ove vi siano fatture in pagamento, la Committente procederà ad acquisire, *< eventuale nel caso di subappalto anche per il subappaltatore >*, il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), attestante la regolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti; ogni somma che a causa della mancata produzione delle certificazioni di cui sopra non venga corrisposta dalla Committente, non produrrà alcun interesse.
5. La Committente, in ottemperanza alle disposizioni previste dall'art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973, con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40, per ogni pagamento di importo superiore ad euro 10.000,00, procederà a verificare se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo. Nel caso in cui la società Equitalia S.p.A. comunichi che risulta un inadempimento a carico del beneficiario la Committente applicherà quanto disposto dall'art. 3 del decreto di attuazione di cui sopra.  
Nessun interesse sarà dovuto per le somme che non verranno corrisposte ai sensi di quanto sopra stabilito.
6. Si precisa che :
- le fatture di cui al comma 1, lett. a) dovranno essere prodotte unitamente a: i) Verbale di installazione e ii) verbale positivo di verifica di conformità;



- le fatture di cui al comma 1 lett. b) dovranno essere prodotte unitamente a relativo/a i) verbale positivo di verifica di conformità.
- ~~7.~~ Il Fornitore prende atto che le fatture dovranno essere intestate esclusivamente alla Sogei a "Amministrazione, Bilancio e Tesoreria" - Ufficio Contabilità Fornitori - e dovranno riportare in evidenza il numero di repertorio xxxxxxxx, il Codice Identificativo Gare (CIG) **620990715F**, nonché il numero d'ordine che sarà successivamente comunicato.
8. Il Fornitore si impegna, in conformità a quanto previsto dalla normativa in materia, ad uniformarsi alle modalità di fatturazione elettronica che la Sogei adotta a decorrere dalla data del 31 marzo 2015 seguendo le indicazioni contenute nell'allegato III "Modalità di trasmissione delle fatture".
9. I termini di pagamento delle fatture, corredate della documentazione precedentemente espressa, avverrà secondo le modalità di cui alla vigente normativa, D.Lgs 231/2002 e smi.
10. Il bonifico, previo accertamento della Committente della/e prestazione/i svolta/e, verrà effettuato sul conto corrente dedicato alle transazioni di commesse pubbliche ai sensi dell'articolo 3 comma 1 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 i cui estremi identificativi dovranno essere inoltre comunicati all'Ufficio Tesoreria della Sogei, al numero di fax 06/50258412 ovvero alla e-mail: Areatesoreria@sogei.it tramite dichiarazione rilasciata dal legale rappresentante del Fornitore o da persona dotata di idonei poteri di rappresentanza. Tale dichiarazione che dovrà contenere le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul conto corrente dedicato nonché il numero di repertorio sopra indicato, dovrà pervenire alla Committente entro 7 giorni dalla accensione del conto, se di nuova apertura, oppure nel caso di conti già esistenti dalla loro prima utilizzazione. La Società si impegna a rendere note, con le stesse modalità di cui sopra, eventuali successive variazioni del conto corrente. Fino a quando tale comunicazione non sarà pervenuta alla Committente, i pagamenti effettuati sul numero di conto corrente precedentemente espresso avranno effetto liberatorio.
11. La Società, ai sensi dell'articolo 3, comma 1 della citata L 136/2010, si impegna ad effettuare il pagamento di eventuali subfornitori o subappaltatori attraverso bonifici bancari o postali che riportino il numero di CIG del presente contratto, utilizzando il conto corrente dedicato comunicato alla Committente. In caso di ritardo nei pagamenti, il tasso di mora viene stabilito in una misura pari al tasso BCE stabilito semestralmente e pubblicato con comunicazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze sulla G.U.R.I., maggiorato di 8 punti, secondo quanto previsto nell'art. 5 del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231.
12. In caso di subappalto, ai sensi di quanto previsto all'art. 118, comma 3 del D.Lgs. 163/2006, si procederà secondo quanto previsto all'art.16 G comma 10 del contratto.
13. Nel caso in cui risulti aggiudicatario del Contratto un R.T.I., le singole Società costituenti il Raggruppamento, salva ed impregiudicata la responsabilità solidale delle società raggruppate nei confronti del Contraente, potranno provvedere

---

Classificazione Consip Public

Schema di Contratto per l'acquisizione di aggiornamenti e sottosistemi hardware e software con tecnologie EMC<sup>2</sup> e di servizi connessi, destinati al Sistema Informativo della Fiscalità in favore di Sogei - ID 1596

Allegato 5 - Schema di contratto - (Condizioni Generali e Condizioni Speciali)



ciascuna alla fatturazione “pro quota” delle attività effettivamente prestate. Le Società componenti il Raggruppamento potranno fatturare solo le attività effettivamente svolte, corrispondenti alla ripartizione delle attività. La società mandataria del Raggruppamento medesimo è obbligata a trasmettere, in maniera unitaria apposito prospetto riepilogativo delle attività e delle competenze maturate da tutte le imprese raggruppate secondo le modalità che verranno congiuntamente concordate-

## **ARTICOLO 13 S**

### **RISOLUZIONE**

- 1) In caso di inadempimento dell’Impresa anche a uno solo degli obblighi assunti con il presente contratto che si protragga oltre il termine, non inferiore a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato dalla Committente, a mezzo raccomandata a/r, per porre fine all’inadempimento, la Committente stessa ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto e di incamerare la cauzione ove essa non sia stata ancora restituita, ovvero di applicare una penale equivalente, nonché di procedere all’esecuzione in danno dell’Impresa; resta salvo il diritto della Committente al risarcimento dell’eventuale maggior danno.
- 2) In ogni caso, si conviene che la Committente, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell’art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all’Impresa con raccomandata a.r, nei seguenti casi:
  - a) qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla gara;
  - b) qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi, nonché nell’ipotesi di non veridicità delle dichiarazioni rese dall’Impresa ai sensi del comma 2 dell’art. 19G;
  - c) mancata reintegrazione delle cauzioni eventualmente escusse entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte della Committente e/o dell’Amministrazione;
  - d) mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza del contratto, ai sensi del precedente art. 9G;
  - e) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro l’Amministrazione e/o la Committente, ai sensi del precedente art. 6G;
  - f) nei casi di cui ai seguenti articoli: art. 3 S “Obblighi ed adempimenti a carico dell’Impresa”, art 5 S “Garanzie”, art 8 S “Verifica di conformità” , art.11 S “Penali”, art. 14S - Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari; art. 3 G “Modalità ed esecuzione delle prestazioni contrattuali”, art. 4G “Obblighi derivanti dai rapporti di lavoro”, art. 5 G “Obblighi di riservatezza”, art. 7 G “Utilizzo delle apparecchiature e dei prodotti software”, art. 8 G “Proprietà dei



prodotti”, art. 11 G “Cauzione”, art. 14 G “Divieto di cessione del contratto e cessione del credito”, art. 15 G “Trasparenza dei prezzi”, art. 16 G “Subappalto”, art. 19 G “Condizione particolare di risoluzione”, art. 20 G “Codice Etico - Modello di organizzazione e gestione ex d.lgs. n. 231/2001”, art. 21 G “Ulteriore condizione risolutiva espressa”.

In caso di risoluzione del presente contratto, l’Impresa si impegna, sin d’ora, a fornire alla Committente tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all’esecuzione del presente contratto.

La Committente, nei casi di cui all’art. 140, D.Lgs. n. 163/2006, potrà interpellare progressivamente gli operatori economici che hanno partecipato all’originaria procedura di gara e risultati dalla relativa graduatoria al fine di stipulare un nuovo contratto per l’affidamento del completamento delle prestazioni contrattuali alle medesime condizioni già proposte dall’aggiudicatario in sede di offerta.

## **ARTICOLO 14 S**

### **OBBLIGHI IN TEMA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI**

1. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, il Fornitore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
2. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente contratto, si conviene che la Committente, in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 3, comma 9 bis della Legge 13 agosto 2010 n. 136, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell’art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all’Impresa con raccomandata a.r qualora le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136.
3. Il Fornitore, nella sua qualità di appaltatore, si obbliga, a mente dell’art. 3, comma 8, secondo periodo della Legge 13 agosto 2010 n. 136, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136.
4. Il Fornitore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata è tenuto a darne immediata comunicazione alla Committente e la Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo della provincia ove ha sede la Committente.
5. Il Fornitore, si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, verrà assunta dalle predette controparti l’obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale



nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari.

6. La Committente verificherà che nei contratti di subappalto sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un'apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla surrichiamata Legge. Con riferimento ai contratti di subfornitura, il Fornitore si obbliga a trasmettere alla Committente, oltre alle informazioni di cui all'art. 118, comma 11 ultimo periodo, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000, attestante che nel relativo sub-contratto, ove predisposto, sia stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla surrichiamata Legge, restando inteso che la Committente, si riserva di procedere a verifiche a campione sulla presenza di quanto attestato, richiedendo all'uopo la produzione degli eventuali sub-contratti stipulati, e, di adottare, all'esito dell'espletata verifica ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto.
7. L'Impresa è tenuta a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla/e variazione/i qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.
8. Ai sensi della Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici (ora A.N.A.C.) n. 10 del 22 dicembre 2010, il Fornitore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il/i CIG/CUP al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo/gli stesso/i venga/no riportato/i sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti al Fornitore mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i del Fornitore medesimo riportando il CIG/CUP dallo stesso comunicato.

Roma, lì \_\_\_\_\_

La Committente  
Il Presidente ed Amministratore Delegato  
Ing. Cristiano Cannarsa

L'Impresa  
Il legale rappresentante

Il sottoscritto \_\_\_\_\_, in qualità di legale rappresentante dell'Impresa dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati.

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., l'Impresa dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare

Classificazione Consip Public

Schema di Contratto per l'acquisizione di aggiornamenti e sottosistemi hardware e software con tecnologie EMC<sup>2</sup> e di servizi connessi, destinati al Sistema Informativo della Fiscalità in favore di Sogei - ID 1596

Allegato 5 - Schema di contratto - (Condizioni Generali e Condizioni Speciali)



dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate:

**con riferimento alle presenti Condizioni Speciali del Contratto:**

Articolo 3 S - Obblighi ed adempimenti a carico dell'Impresa;  
Articolo 4 S - Proprietà delle apparecchiature e titolarità delle licenze d'uso;  
Articolo 5 S - Garanzie;  
Articolo 8 S - Verifica di conformità  
Articolo 10 S - Penali;  
Articolo 13 S - Risoluzione;  
Articolo 14 S - Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari

**con riferimento alle Condizioni Generali del Contratto:**

Articolo 2 G - Aumento e diminuzione - Modifiche e varianti in aumento ed in diminuzione ;  
Articolo 3 G - Modalità ed esecuzione delle prestazioni contrattuali;  
Articolo 4 G - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro;  
Articolo 5 G - Obblighi di riservatezza;  
Articolo 6 G - Brevetti industriali e diritti d'autore;  
Articolo 7 G - Utilizzo delle apparecchiature e dei prodotti software;  
Articolo 8 G - Proprietà dei prodotti;  
Articolo 9 G - Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa;  
Articolo 11 G - Cauzione;  
Articolo 12 G - Recesso;  
Articolo 13 G- Recesso per giusta causa;  
Articolo 14 G - Divieto di cessione del contratto e cessione del credito;  
Articolo 15 G- Trasparenza dei prezzi;  
Articolo 16 G - Subappalto;  
Articolo 17 G- Foro esclusivo;  
Articolo 18 G -Trattamento dei dati personali;  
Articolo 19 G - Condizione particolare di risoluzione;  
Articolo 20 G - Codice etico - modello di organizzazione e gestione ex d.lgs. n. 231/2001;  
Articolo 21 G - Ulteriore condizione risolutiva espressa.

L'Impresa  
il legale rappresentante

---